

COMUNE DI MONTERUBBIANO

(P r o v i n c i a d i F e r m o)

Via Trento e Trieste 1, telefono 0734/259980, fax 0734/59677
p.i. 00357030444, e-mail:monterubbiano@ucvaldaso.it



ORDINANZA N. 45 DEL 07/09/2026

Prot. n. ~~6337~~ 6346

MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEL CAPOLUOGO PER "FESTA DI SAN NICOLA" NEL GIORNO 10 SETTEMBRE 2026

IL SINDACO

VISTA la richiesta pervenuta a questo Comune con prot. n. 6233 del 07/09/2026, dal Consind Piceno per conto del Sig. Cardigni Luigi, in qualità di Presidente della PRO LOCO L. Centanni con sede in Monterubbiano P.zza del Mercato, 3 P.IVA 90001970442, relativa allo svolgimento della manifestazione, con somministrazione di alimenti e bevande, denominata "FESTA DI SAN NICOLA" per il giorno 10 SETTEMBRE 2026;

VISTA la richiesta, prot. n. 6337 del 07/09/2026, da parte di Don Devis Ciucani, in qualità di parroco del Comune di Monterubbiano, ove richiede l'interruzione momentanea al traffico veicolare per lo svolgimento della tradizionale processione in onore al Santo Patrono San Nicola;

VISTA e RICHIAMATA l'autorizzazione per l'occupazione suolo pubblico Ns. Prot. 6334 del 07/09/2026;

CONSIDERATO che la suddetta manifestazione, prevedibilmente, richiamerà una notevole affluenza della cittadinanza e di turisti;

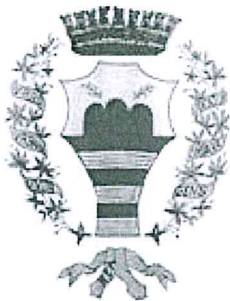
RAVVISATA la necessità, per quanto sopra, di modificare temporaneamente il transito veicolare e la circolazione, per il giorno 10 settembre 2026 per il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione;

VISTI

- il D. Lgs. 30 aprile 1992 n°285, "Nuovo Codice della Strada";
- il D. Lgs. 16 dicembre 1992 n°495, recante il testo del "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.D.S.*";
- lo Statuto e i Regolamenti Comunali vigenti in materia;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n°267, recante il "*testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

ORDINA

Per le motivazioni citate in premessa:



COMUNE DI MONTERUBBIANO

(P r o v i n c i a d i F e r m o)

Via Trento e Trieste 1, telefono 0734/259980, fax 0734/59677
p.i. 00357030444, e-mail:monterubbiano@ucvaldaso.it



1. **IL DIVIETO DI SOSTA** con rimozione forzata per la tradizionale **PROCESSIONE RELIGIOSA in onore a San Nicola** per il giorno **10.09.2026 dalle ore 16:30 fino alle 20:30**, lungo P.zza T.C. Onesti, Via Pagani, Via Roma, Via Guglielmo Oberdan, P.zza della Badia del S.S. Biagio e Flaviano, P.zza Centanni e Corso Italia;
2. **IL DIVIETO DI SOSTA** con rimozione forzata e **DIVIETO DI TRANSITO** per il giorno **10.09.2026 dalle ore 16:00 alle ore 24:00** e comunque fino a termine dei festeggiamenti in onore al patrono San Nicola, lungo P.zza T.C. Onesti, Corso Italia, P.zza del Mercato.

La presente ordinanza viene emanata ai soli fini della modifica temporanea della viabilità comunale e non esime il richiedente di munirsi di qualsiasi tipo di ulteriore atto di assenso comunque denominato necessario per il tipo di iniziative da intraprendere.

L'Associazione Pro Loco è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto e ad eventuali ulteriori prescrizioni/direttive che eventualmente saranno impartite dalla Polizia Locale e da altre Forze che esplicano funzioni di Polizia Stradale anche nel corso dello svolgimento della manifestazione.

La Polizia Locale e le altre Forze che esplicano funzioni di Polizia Stradale l'incarico di fare osservare la presente ordinanza e, all'occorrenza, potranno adottare qualsiasi prescrizione che riterranno opportuna, ai sensi dell'art.43 del Codice della Strada. È facoltà della Polizia Locale provvedere all'istituzione delle ulteriori modifiche alla circolazione stradale, qualora si rendessero necessarie, nelle zone interessate dalla manifestazione.

Le limitazioni alla circolazione di cui al presente provvedimento non si applicano ai veicoli in servizio delle Forze di Polizia, ai mezzi di soccorso e di emergenza, ai veicoli di Protezione Civile, autorizzati, nonché ai veicoli al servizio delle persone disabili. Resta fermo l'obbligo, per i relativi conducenti, di adottare ogni cautela e prudenza necessaria, al fine di garantire la sicurezza dei pedoni e di tutti gli utenti presenti, a qualsiasi titolo, nelle aree interessate dalle limitazioni alla circolazione.

DEMANDA

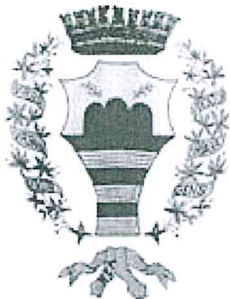
al personale della Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti il controllo relativo alla corretta esecuzione della presente Ordinanza.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia che esplicano funzioni di Polizia Stradale ai sensi dell'art.12 del Cds all'occorrenza, potranno adottare qualsiasi prescrizione che riterranno opportuna, ai sensi dell'art. 43 del Cds – Decreto Lgs. 285/92.

AVVERTE

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Marche, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione o



COMUNE DI MONTERUBBIANO

(P r o v i n c i a d i F e r m o)

Via Trento e Trieste 1, telefono 0734/259980, fax 0734/59677
p.i. 00357030444, e-mail:monterubbiano@ucvaldaso.it



comunque dalla piena conoscenza del presente provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE

Di rendere noto al pubblico quanto sopra prescritto mediante l'apposizione di cartelli in luoghi pubblici nonché mediante pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet di questo Comune.

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- Al Consorzio Marche Polizia Locale e Servizi;
- Alla Prefettura di Fermo;
- Alla Questura di Fermo;
- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Monterubbiano;
- Al Presidente dell'Associazione Pro Loco di Monterubbiano.



IL SINDACO

Dott.ssa Annamaria Albanesi